



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.320 del Reg. Data 20-07-2021	Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA in favore di minori che versano in condizioni multiproblematiche (SADE-M) - Adesione del comune di Maltignano all'Accordo Quadro stipulato dal comune capofila dell'ATS n°22 - CIG derivato: Z793065C55 - SOSPENSIONE SERVIZIO AVVIATO CON DETERMINAZIONE N. 169 DEL 04/05/2021.
---	---

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la propria determinazione n°169 del 04/05/2021, con la quale questo Ufficio:

- **stabiliva** di attivare il SADEM anche nei confronti di =====, su richiesta del G.T. del Tribunale di Ascoli Piceno nell'udienza del 19/04/2021, in quanto ritenuto un valido strumento per far recuperare a ===== il rapporto con la figura paterna e per meglio monitorare il contesto familiare in cui ===== vive, al fine di scongiurare così un suo eventuale allontanamento;
- **assegnava** a =====, come da planning predisposto dai SS del Comune di Maltignano e condiviso dalle parti nell'udienza del GT tenutasi il 03/05/2021, n°3 ore settimanali di SADEM a partire dalla settimana del 10 maggio p.v. e n°1 ora e ½ a partire dal 07 giugno p.v., per una durata che allora non era possibile prevedere, salvo in ogni caso eventuali slittamenti dovuti a sopravvenute cause di forza maggiore e/o salvo futura sospensione/interruzione del servizio;
- **dava atto** che dal provvedimento non derivava alcuna maggiore spesa essendo sufficientemente capiente l'impegno di spesa precedentemente assunto con propria determinazione n°18 del 28/01/2021;

VISTO che il SADEM, benché avviato e svolto come da planning condiviso dalle parti interessate, non ha consentito il raggiungimento della finalità prefissata, ossia quella di creare le condizioni per tentare di recuperare il rapporto di ===== con la figura paterna;

DATO ATTO, infatti, che gli incontri protetti programmati subito dopo un periodo di SADEM hanno visto il rifiuto categorico di ===== di parteciparvi;

RIFERITI gli esiti del planning al Giudice Tutelare Dott.ssa Iannetti nell'udienza del 19/07/2021, la quale ha preso atto del rifiuto di ===== di incontrare il padre e si è riservata di decidere in merito;

VENUTE MENO le ragioni per cui era stato avviato il SADEM nei confronti di =====;

RITENUTO pertanto di sospendere il servizio in oggetto con effetto immediato, in attesa di future ulteriori decisioni da parte delle competenti Autorità Giudiziarie;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 37 del 29/04/2021, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2021/2023);
VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 6 del 30/06/2021;
DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;
VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;
VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;
VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n°241/1990;

DI DARE ATTO che il SADEM, benché regolarmente avviato nei confronti di ===== al fine di creare le condizioni per tentare di recuperare il rapporto con la figura paterna, non è stato sufficiente per raggiungere tale finalità;

DI SOSPENDERE quindi, con effetto immediato, il SADEM avviato nei confronti di ===== con propria determinazione n. 169 del 04/05/2021;

DI COMUNICARE, quanto sopra, sia alla Cooperativa Sociale PAGEFHA Onlus di Ascoli Piceno, mandataria del RTI che si è aggiudicato l'Accordo Quadro in oggetto, sia alla madre di =====, sia ai servizi territoriali che hanno in carico il caso e sia a quelli comunque coinvolti per espressa previsione del vigente decreto del Tribunale Ordinario, così come parzialmente riformato dalla Corte di Appello;

DI RINVIARE a successive determinazioni di questo Ufficio l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti nei confronti di =====, sulla base di future nuove disposizioni da parte delle competenti Autorità Giudiziarie;

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore

Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.131 del 20-07-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l' idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola D'Emidio

N. 565 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 30-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola